

## CONVENZIONE D'INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (INCARICO LEGALE)

**Oggetto: Opposizione all'atto di pignoramento presso terzi Perlingieri Giuseppe Gerardo/Comune di Trevico. CIG \_\_\_\_\_.**

Tra il Comune di Trevico (di seguito denominato Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso il Comune stesso avente C.F. 81001230648;

L'Avv. \_\_\_\_\_ (di seguito legale), con studio in \_\_\_\_\_  
alla Via \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_);

### PREMESSO CHE:

- con atto di citazione notificato nel luglio 2020 il Sig. Giuseppe Gerardo Perlingieri conveniva in giudizio il Comune di Trevico per l'accertamento del diritto al contributo pubblico per il risanamento di un immobile danneggiato dagli eventi sismici dei primi anni Ottanta (R.G.C.C. n. 3485/2020 – Tribunale di Benevento);
- il contributo richiesto rientra nell'ambito degli interventi disciplinati dalla Legge n. 219/1981, dal D. Lgs. n. 76/1990 e dalla Legge n. 32/1992, che prevedono l'erogazione di fondi statali a destinazione vincolata;
- con sentenza n. 991/2025 emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio civile n. 3485/2020 R.G., notificata in data 20.08.2025, il Comune di Trevico è stato condannato al pagamento, in favore del sig. Perlingieri Giuseppe Gerardo, di somme a titolo di capitale, interessi e spese legali;
- pur essendo state avviate trattative finalizzate alla conciliazione della lite, non si perveniva, comunque, alla definizione bonaria della controversia;
- in data 20.12.2025 l'Avv. Rosato Isaia, quale difensore del sig. Giuseppe Gerardo Perlingieri, ha notificato al Comune di Trevico atto di precetto, per l'importo complessivo di euro 15.057,52 oltre accessori;
- in data 05.01.2026 è stato notificato al Comune di Trevico atto di pignoramento presso terzi per l'importo di € 22.586,28, pari al credito precettato aumentato della metà;
- la procedura esecutiva è stata iscritta a ruolo presso il Tribunale di Benevento in data 13.01.2026, rubricata al n. 31/2026 R.G.E. ed è stata fissata udienza dinanzi al Tribunale di Benevento - Sezione Esecuzioni Mobiliari - per il 16 febbraio 2026;
- in data 15.01.2026 il Tesoriere comunale - Banco BPM di Lacedonia ha preso in carico il pignoramento;
- le somme oggetto di pignoramento non costituiscono risorse liberamente disponibili dell'Ente, ma afferiscono a contributi statali a destinazione vincolata per la ricostruzione post-sismica;
- tali risorse affluiscono su contabilità speciale intestata al Comune di Trevico presso la Banca d'Italia, sottratta alla disponibilità della tesoreria ordinaria;
- la giurisprudenza di merito ha chiarito che le somme affluite nelle contabilità speciali intestate agli enti pubblici, in quanto assoggettate a vincolo di destinazione imposto dalla legge, non sono suscettibili di esecuzione forzata, risultando sottratte alla disponibilità giuridica dell'Ente; in particolare, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 437/2024, ha affermato che il pignoramento presso terzi di somme giacenti su contabilità speciale si pone in contrasto con la disciplina delle contabilità speciali e con il vincolo di destinazione delle risorse pubbliche, precludendo l'aggressione esecutiva delle medesime;
- sussistano fondati motivi per proporre opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e ss. c.p.c., avverso l'atto di pignoramento presso terzi;

**DATO ATTO CHE** il Comune di Trevico non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, dell'Ufficio legale, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

**RICHIAMATO** l'articolo 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari), comma 1, lettera h) del D. Lgs. 18 aprile 2023, n. 36 che testualmente prevede:

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici [...] h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
  - 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

- 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;
- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

**PRESO ATTO** che detta disposizione normativa, qualifica espressamente l'incarico di rappresentanza processuale dell'Ente come appalto di servizi, comunque escluso dall'integrale applicabilità della disciplina del codice dei contratti;

**VISTA E RICHIAMATA** la delibera di G.C. n. 2 del 21/01/2026 esecutiva come per legge, nonché la determinazione dell'Area Amministrativa-Finanziaria n. \_\_ del \_\_/02/2026 con la quale sono state impegnate le somme per il compenso professionale ed è stato incaricato l'avv. \_\_\_\_\_, con studio legale in \_\_\_\_\_, n. \_\_ - cap - \_\_\_\_\_ (Prov \_\_), C.F. \_\_\_\_\_, per compiere ogni atto utile a livello processuale, nell'interesse del Comune di Trevico nell'Opposizione all'atto di pignoramento presso terzi Perlingieri Giuseppe Gerardo/Comune di Trevico.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto l'attività di assistenza giudiziaria per resistere in giudizio Opposizione all'atto di pignoramento presso terzi Perlingieri Giuseppe Gerardo/Comune di Trevico, con espressa autorizzazione a nominare sostituti avvocati ed a compiere qualsivoglia atto a tutela e difesa del Comune di Trevico;
2. Il legale s'impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto di cui alla presente convenzione, il corrispettivo complessivo di €. \_\_\_\_\_, comprensivo di rimborso forfettario 15% e contributo per la Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati, IVA esente, precisando che ogni altra spesa (quale contributo unificato di cui al DPR 115/2002, spese di consulenza tecnica d'ufficio o di consulenza tecnica di parte, imposta di registro) sarà a carico dell'Ente;
3. e spese documentate sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. Il pagamento del saldo avverrà a procedure esecutive ultimate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura. La liquidazione sarà disposta, con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria entro trenta giorni dalla ricezione della fattura acquisita al protocollo dell'Ente.
4. Il legale s'impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.
5. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
6. Tale complessiva attività di assistenza, comunque, collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore a quello previsto per l'incarico principale.
7. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione, tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

8. Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. In tal caso il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale.

9. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti (o con i legali rappresentanti in caso di persone giuridiche) sopra indicate e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni. l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 ess. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

10. Al legale è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

11. Il Comune ha facoltà di revocare -in qualsiasi momento l'incarico allegale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

12. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

13. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei Propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

14. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

15. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

16. La presente scrittura privata è redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n.131/86.

Trevico, \_\_\_\_\_

Per il Comune  
Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Per il professionista

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cc le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2,3,4,5,6,7.

Per il Comune  
Il Responsabile

\_\_\_\_\_

Per il professionista

\_\_\_\_\_